



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIVISIONE AFFARI GENERALI

SETTORE BORSE DI STUDIO, ESONERO TASSE E DOTTORATI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI PREMI DI STUDIO

(Approvato con delibera S.A. del 25.06.1986)

Art. 1 - Finalità -

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il conferimento di premi di studio a favore di studenti o laureati dell'Università di Verona particolarmente meritevoli.

Art. 2 - Istituzione -

I premi di studio sono istituiti dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato, con i fondi provenienti da elargizioni di Enti e di privati.

È consentito che il premio conservi la denominazione eventualmente proposta dall'elargitore, purché non ne sia consigliabile la modificazione, ed esempio per incertezza dovuta ad omonimia.

L'importo minimo del Premio è di Lit. 2.000.000.

Art. 3 - Bando di concorso -

I premi sono banditi annualmente dal Rettore dell'Università.

Il bando deve contenere l'individuazione della tipologia dei premi, le condizioni alle quali essi possono essere conseguiti, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione richiesta ed i modi della loro assegnazione.

I bandi devono essere affissi all'albo del Rettorato per 15 giorni a fini di pubblicità legale, ed a quelli degli Istituti e dei Dipartimenti per scopi di ulteriore e migliore informazione da parte degli interessati.

Art. 4 - Commissioni giudicatrici -

La Commissione giudicatrice è costituita da due membri nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà competente. Inoltre, fa parte della Commissione, come terzo membro, un rappresentante dell'Ente erogatore.

La Commissione giudicatrice, espressi i criteri per la valutazione, formula una graduatoria di merito fra i candidati, e designa il vincitore. In caso di parità, l'importo del Premio può essere suddiviso egualmente fra i vincitori.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 5 - Erogazione del Premio -

Il premio sarà erogato direttamente dagli autori della liberalità, che ne danno comunicazione al Rettore.

Art. 6 - Esclusioni, rinuncia, decadenza e incompatibilità -

Il vincitore deve comunicare la sua accettazione entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di rinuncia del vincitore subentra nel godimento il secondo candidato in graduatoria.

Non esiste generalmente incompatibilità del Premio con borse o assegni di studio o con retribuzioni a qualunque titolo fruite, a meno che ciò non sia espressamente previsto dal bando.